

# CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (Art. 37, D.Lgs. 81/08)

- ASM MATERA -

# Modulo 7

## ARGOMENTI

Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori.

Il Sistema pubblico della prevenzione.

Strumenti operativi per lo svolgimento del ruolo.

Nozioni di tecnica della comunicazione

L'attività di informazione, formazione e addestramento: obblighi normativi e spunti di riflessione per un'attuazione efficace

## Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali<sup>58</sup>, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

## Legge n. 300 del 20 maggio 1970

*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*

Art. 9: "I lavoratori mediante le loro rappresentanze hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica"

.

## Diritti e attribuzioni (art. 50 D.Lgs. 81/08)

Informazione  
Consultazione  
Accesso  
Partecipazione  
Proposta  
Protezione  
Ricorso alle autorità  
Formazione (art. 37)

# Dovere di riservatezza e rispetto del segreto industriale

Incompatibilità con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione



## Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
  - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  - c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
  - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  - g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
  - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA

S.P.P. – Servizio di Prevenzione e Protezione

Via Montescaglioso - 75100 Matera

Telefono: 0835.25 36 00

Responsabile: ing. Giuseppe Laguardia



- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
  - m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  - n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
  3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

# IL SISTEMA PUBBLICO DELLA PREVENZIONE

## D.Lgs. 81/08 – Titolo I, Capo II

- Art 5- Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Art 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- Art 7 - Comitati regionali di coordinamento
- Art 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
- Art 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art 11 - Attività promozionali
- Art 12 - Interpello
- Art 13 - Vigilanza
- Art 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

# Cosa fanno gli enti istituzionali?

## ➤ Commissione Consultiva

Definisce standard e modelli che riguardano la vigente normativa

## ➤ Comitato

Ha il compito di indirizzare le politiche nazionali in materia di S&SL e di coordinamento della Vigilanza

## ➤ Comitati regionali di coordinamento

Formati dai rappresentanti regionali dei vari Enti, garantiscono la programmazione e l'uniformità degli interventi, nonché il raccordo tra gli enti nazionali e il territorio.

## ➤ Commissione degli Interpelli

Risponde a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa

D.P.C.M. 12 ottobre 1983

## Istituzione della Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano opera per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome.

Il D.Lgs. 81/08 attribuisce alla Conferenza compiti di definizione di dettagli "tecnici" (come ad esempio l'articolazione di alcuni percorsi formativi), per assicurare un'uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle istanze e delle peculiarità locali.

## INAIL

È il gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali

ISPESL e IPSEMA sono ormai stati soppressi e l'INAIL ne ha incamerato le funzioni.

L'INAIL svolge quindi anche compiti di: consulenza alle aziende (soprattutto medie, piccole e micro imprese), ai fini dell'individuazione delle soluzioni migliori per innalzare i livelli di sicurezza.

Attua programmi di promozione della sicurezza.

Svolge compiti di verifica di attrezzature, precedentemente a carico dell'ISPESL.

## Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP)

È un unico e condiviso sistema informatico, gestito dall'INAIL per la raccolta omogenea e integrata di tutti i dati utili per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali.

## Vigilanza - Verifica della rispondenza alle prescrizioni di legge per ambienti, macchine e impianti.

È svolta principalmente dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) e, per quanto di specifica competenza, da altri Enti:

- Vigili del Fuoco
- ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA)
- Altre autorità (es. Autorità Portuale)

Il personale ispettivo del Ministero del lavoro, ferma restando la competenza in tema di regolarità del lavoro, svolge anche funzioni di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei cantieri edili, nei lavori mediante cassoni ad aria compressa o nei lavori subacquei e in altre attività comportanti rischi particolarmente elevati, da stabilire a cura del Ministero del lavoro.

### Attività di Vigilanza- Tipologie:

- ✓ Di Iniziativa
- ✓ Su Delega della Autorità Giudiziaria
- ✓ Su Segnalazione o Richiesta di intervento



# SANZIONI

Le violazioni al DLgs. 81/2008 sono punite:

- Arresto
- Ammenda
- Arresto o Ammenda
- Sanzione amministrativa pecuniaria

## Articolo 298 - Principio di specialità

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

## Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) **[datore di lavoro, dirigente, preposto]**, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

## Articolo 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs. 81/08 nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

## Articolo 301bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione

Con tale articolo si introduce la possibilità, per il trasgressore, di estinguere l'illecito amministrativo pagando la somma minima, prevista dalla norma violata, nel caso in cui provveda a rimuovere la situazione di rischio non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

## MECCANISMO DELLA PRESCRIZIONE

- L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) accerta un illecito
- Fissa un tempo tecnicamente congruo per la regolarizzazione, comunicandolo al contravventore e informando il Pubblico Ministero

- Il contravventore, anche eventualmente utilizzando un periodo integrativo concesso per impedimenti motivati, adempie a quanto prescritto entro la scadenza
- L'U.P.G. verifica la rispondenza a quanto prescritto
- L'U.P.G. ammette il contravventore al pagamento di  $\frac{1}{4}$  del massimo della sanzione

- Il contravventore effettua il pagamento entro 30 giorni
- L'U.P.G. verifica il pagamento e comunica al Pubblico Ministero il corretto adempimento da parte del contravventore delle due azioni previste (interventi correttivi e pagamento della sanzione)
- Il Pubblico Ministero sospende la procedura penale

## ARTICOLO 14

### *Sospensione di una attività imprenditoriale*

Gli organi ispettivi del Ministero del lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale in caso di impiego di personale irregolare pari o superiore al 20% del personale presente sul luogo di lavoro o di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro. Per le violazioni in tema di prevenzione incendi, provvede il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per le violazioni in materia di sicurezza e salute sono competenti anche le Aziende Sanitarie Locali.

GRAVI: elencate nell'allegato I

REITERATE: quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate nell'Allegato I.

## VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHI DI CARATTERE GENERALE

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)



## Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto

## Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

## Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

## Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

## Articolo 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto

Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata, nel limite di dodici mesi, con il pagamento di una somma di denaro. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato.


Tale sostituzione non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui sopra, senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal D.Lgs 81/2008 smi, ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue

## Articolo 302bis - Potere di disposizione

Tale potere può essere esercitato dall'organo di vigilanza qualora, in fase ispettiva, riscontri che il datore di lavoro nell'adottare volontariamente norme tecniche o delle buone prassi, lo abbia fatto in modo non corretto. Concretamente l'organo di vigilanza dispone l'adozione di misure correttive, a meno che il fatto non costituisca reato.

La disposizione è un atto amministrativo, come tale è soggetto a ricorso da parte del datore di lavoro, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti. Il ricorso deve essere presentato, entro trenta giorni, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide del ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA  
S.P.P. – Servizio di Prevenzione e Protezione  
Via Montescaglioso - 75100 Matera  
Telefono: 0835.25 36 00  
Responsabile: ing. Giuseppe Laguardia



## GLI ORGANI DI VIGILANZA

Per ORGANO di VIGILANZA si deve intendere l'Ente o l'Amministrazione pubblica che per legge svolge il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il fine principale è la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori, nell'interesse dei medesimi e della collettività (minori costi sociali). L'attività di vigilanza può inoltre contribuire alla salvaguardia della corretta concorrenza, sotto lo specifico profilo della salute e sicurezza sul lavoro, tra le imprese/aziende e tra i professionisti che operano, in detto ambito, quali consulenti dei datori di lavoro pubblici e privati nonché dei committenti di opere edili o di ingegneria civile.

La qualifica di **Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.)** è conferita con nomina del Prefetto sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19/03/1955 n. 520.  
Per effetto delle disposizioni del medesimo articolo, l'U.P.G. **ha il potere di accedere e visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte i luoghi di lavoro e quei luoghi ove ritenga venga svolta una attività lavorativa.**

Le funzioni e gli atti di **polizia amministrativa** o di **polizia giudiziaria** sono esplicitate e adottati in relazione alla natura dell'attività che viene svolta e alle violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono essere accertate.

Un accesso ispettivo in un luogo di lavoro viene effettuato in forza del “potere di accesso” derivante dalla qualifica di UPG in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il proseguo del controllo fa parte delle funzioni di polizia amministrativa.

In virtù dei contenuti dell'art. 64 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 “Norme generali per l'igiene del lavoro” (sempre vigente), l'UPG ha la facoltà di: *“ far sottoporre a visita medica i lavoratori; di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi; chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione; di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali”*.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA

S.P.P. – Servizio di Prevenzione e Protezione

Via Montescaglioso - 75100 Matera

Telefono: 0835.25 36 00

Responsabile: ing. Giuseppe Laguardia



Nel momento in cui l'UPG, che ha iniziato una ispezione con funzioni di polizia amministrativa, accerta la sussistenza di un reato penale, deve impedire che il medesimo venga portato a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Al fine di accertare e assicurare le fonti di prova di un reato penale, non sono più sufficienti gli atti di polizia amministrativa e pertanto sono adottati gli atti propri della polizia giudiziaria: dall'assunzione delle sommarie informazioni testimoniali da parte di persone che possono riferire informazioni utili alle indagini, al verbale di accertamenti e rilievi, all'identificazione ed elezione di domicilio dell'indagato, fino al sequestro probatorio. Adottando tutti quegli atti e azioni che impone la procedura penale per la tutela dei diritti dell'indagato.

Al fine di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori gli atti di polizia giudiziaria adottabili vanno dalla prescrizione ai sensi del D.Lgs 758/94 fino al sequestro preventivo.



La prescrizione deve:

- contenere la contestualizzazione della contravvenzione;
- impartire le modalità, ovvero le direttive e soluzioni tecniche, da seguire per rimuovere la situazione di rischio;
- impartire i tempi entro i quali la situazione di rischio deve essere rimossa.

Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare, nell'immediato, il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Alla prescrizione, essendo un atto di polizia giudiziaria, non è ammesso ricorso. Se il contravventore ovvero colui che ha commesso la contravvenzione non concorda con l'operato dell'organo di vigilanza che ha impartito la prescrizione deve rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

L'atto prescrittivo è sotto l'insindacabile giudizio, discrezionalità e responsabilità dell'estensore del medesimo.

Quando il contravventore è persona diversa dal Legale Rappresentante o Datore di Lavoro, la prescrizione deve essere notificata anche a quest'ultimo, per permettergli di assolvere agli obblighi di vigilanza nei confronti di coloro ai quali ha affidato compiti e funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Così come la notizia di reato deve essere comunicata senza ritardo all'Autorità Giudiziaria da parte della Polizia Giudiziaria, lo stesso deve essere fatto per le prescrizione impartite nei confronti dei contravventori. Di prassi alla Magistratura l'informativa sulle prescrizioni impartite viene inoltrata assieme alle corrispondenti notizie di reato.

Successivamente all'impartizione della prescrizione l'organo di vigilanza è obbligato a verificare l'avvenuto adempimento alla medesima secondo le modalità e nei termini prescritti. Detta verifica deve essere effettuata entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA

S.P.P. – Servizio di Prevenzione e Protezione

Via Montescaglioso - 75100 Matera

Telefono: 0835.25 36 00

Responsabile: ing. Giuseppe Laguardia



Se dalla verifica effettuata dall'organo di vigilanza risulta che il contravventore ha adempiuto alla prescrizione, lo stesso viene ammesso a pagare in sede amministrativa, nel termine perentorio di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Il pagamento entro il tempo suddetto determina l'estinzione del reato.

L'organo di vigilanza comunica all'Autorità giudiziaria l'esito della verifica e del pagamento della sanzione amministrativa. Se il tutto si è svolto nei modi e termini previsti il Pubblico Ministero chiede l'archiviazione del procedimento penale aperto al momento della comunicazione di reato a carico del contravventore.

Se l'iter della prescrizione non giunge a buon fine il Pubblico Ministero procede nel Procedimento Penale.

La norma prevede che il contravventore può chiedere all'organo di vigilanza, con giustificata motivazione, la proroga dei termini della prescrizione prima della scadenza dei medesimi. Nel totale i tempi di adempimento alla prescrizione più le proroghe non possono superare i 12 mesi.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA

S.P.P. – Servizio di Prevenzione e Protezione

Via Montescaglioso - 75100 Matera

Telefono: 0835.25 36 00

Responsabile: ing. Giuseppe Laguardia



Il contravventore può adempiere alla prescrizione anche con modalità diverse a quelle prescritte dall'organo di vigilanza. In tal caso, a seguito della verifica, l'organo di vigilanza comunicherà al Pubblico Ministero se le misure adottate dal contravventore sono da ritenersi comunque congrue ai fini della rimozione della situazione di rischio. Analogamente se il contravventore adempiesse alla prescrizione in tempi superiori a quelli prescritti, l'organo di vigilanza nel darne comunicazione al Pubblico Ministero, deve comunicare se tali tempi sono da ritenersi comunque congrui ai fini della rimozione della situazione di rischio. Il Magistrato valuterà se ammettere il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta o avviare il procedimento penale.

Nel caso in cui il contravventore, a seguito della prescrizione, non elimini la situazione di rischio l'organo di vigilanza può ricorrere al sequestro al fine di evitare che il reato non si porti ad ulteriori conseguenze.

Nel caso in cui il Magistrato prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione a quest'ultimo per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

# Le Aziende USL e le procedure ispettive


## polizia giudiziaria

Nel caso in cui la contravvenzione sia punita con la sola pena dell'arresto, l'unico strumento dell'organo di vigilanza per impedire che il reato porti ad ulteriori conseguenze è il sequestro preventivo, ovvero nel corso di accertamento del medesimo nell'immediatezza dei fatti il sequestro probatorio. Quest'ultimo potrà poi essere trasformato, su iniziativa del Pubblico Ministero, da sequestro probatorio in preventivo, qualora sia terminata la necessità della assicurazione delle fonti di prova.

Al di là di un semplice verbale di sopralluogo redatto durante un accesso ispettivo, volto a rendicontare quanto fatto e visto nel corso dell'ispezione, veri e propri atti di polizia amministrativa sono:

- il verbale di accertamento e contestazione delle infrazioni amministrative (ex legge 689/1981 smi);
- l'atto di disposizione (ex art. 11 del DPR 19 marzo 1955, n. 520);
- Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (ex art. 14 del D.lgs 81/2008 smi).

Ai suddetti atti di polizia amministrativa è ammesso il ricorso da inoltrarsi alla Giunta Regionale, *entro trenta giorni dalla notifica dell'atto, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti*. La Giunta Regionale decide sul ricorso entro i termini di legge. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA

S.P.P. – Servizio di Prevenzione e Protezione

Via Montescaglioso - 75100 Matera

Telefono: 0835.25 36 00

Responsabile: ing. Giuseppe Laguardia



Visto il compito dell'organo di vigilanza di tutela dei lavoratori, privilegiando il momento preventivo a quello repressivo delle inadempienze alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un meccanismo simile a quello della prescrizione è applicabile anche per gli illeciti amministrativi (ex Legge 689/1981)

Di fatto, in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa l'organo di vigilanza, nel verbale di accertamento e contestazione dell'illecito, indicherà anche le modalità ed i termini temporali per l'eliminazione del medesimo. Il trasgressore che estinguere l'illecito secondo le indicazioni dell'organo di vigilanza è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge.

Il potere di disposizione è adottato dall'organo di vigilanza nel caso in cui accerti che il datore di lavoro nell'adottare volontariamente norme tecniche o buone prassi non obbligatorie, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo abbia fatto in modo non conforme alle medesime e che il fatto non costituisca reato penale o illecito amministrativo.

Come la prescrizione la disposizione è impartita definendo le modalità ed i termini di attuazione.

L'adempimento nel rispetto dei termini della disposizione non ha alcun seguito.

L'inosservanza alla disposizione è penalmente sanzionata con l'arresto in alternativa all'ammenda.



Il provvedimento di sospensione dell'attività è applicabile nel caso in cui l'organo di vigilanza accerti gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza (es: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata formazione e addestramento, mancata protezione dai rischi di elettrocuzione, ecc). Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.

Il provvedimento di sospensione è revocato dall'organo di vigilanza a condizione che:

- siano state rimosse le situazioni di rischio;
- sia stato effettuato* il pagamento di una somma pari a € 2.500,00 aggiuntiva alle sanzioni penali e/o amministrative nello specifico applicabili.

Al provvedimento di sospensione corrisponde un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, emesso dalle Autorità e Ministeri nello specifico competenti dietro comunicazione dell'organo di vigilanza.

La Direzione Territoriale del Lavoro già conosciuta come Direzione Provinciale del Lavoro ancor prima come Ispettorato del Lavoro, ha di istituto le seguenti competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al **personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale**:

- contratti, orario e libretto di lavoro;
- minimo salariale e prospetti salariali;
- tutela dei minori avviati al lavoro;
- tutela delle donne in gravidanza, dei nascituri, delle lavoratrici madri e dei bambini;
- assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
- verifica delle modalità di infortunio (ex inchiesta pretorile)
- vigilanza sull'applicazione delle norme di radioprotezione

lo stesso personale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) può svolgere l'attività di vigilanza, sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle seguenti attività, informandone preventivamente l'organo di vigilanza dell'Azienda USL competente per territorio:

- Edilizia (costruzioni, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, etc.);
- Lavori in sotterraneo o in galleria anche con impiego di esplosivi;
- Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.

Detta attività ispettiva è svolta con le stesse funzioni di polizia amministrativa e polizia giudiziaria dell'Organo di Vigilanza dell'Az. USL.

Il personale ispettivo della DTP, stanti le specifiche competenze in materia, applica il provvedimento di sospensione dell'attività (ex art. 14 del D.lgs 81/2008 smi) anche quando riscontra l'impiego di personale non in regola con la normativa delle assunzioni in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Il provvedimento di sospensione è revocato nel caso in cui:

- siano stati regolarizzate le posizioni dei lavoratori non correttamente assunti;
- sia stato effettuato il pagamento di una somma pari a €1.500,00 aggiuntiva alle sanzioni penali e/o amministrative nello specifico applicabili.


# *LA COMUNICAZIONE*

## RUOLO ED IMPORTANZA NEL PROCESSO PREVENZIONISTICO

## *Comunicare per....*

- *diffondere la cultura della sicurezza*
- *favorire la condivisione dei valori aziendali*
- *garantire il rispetto delle norme*
- *favorire l'adozione di comportamenti "sicuri"*

# LA COMUNICAZIONE



## STILI COMUNICATIVI

AGGRESSIVITÀ

(io valgo, tu non vali)



PASSIVITÀ

(io non valgo, tu vali)



ASSERTIVITÀ

(io valgo, tu vali)



## LE COMPONENTI DELL'ASSERTIVITÀ

*FASE DI  
ASCOLTO*

Attenzione dedicata all'altro

Sforzo di comprendere bene e ammettere la sua posizione, anche se molto differente dalla nostra

*FASE DI  
ESPRESSIONE*

Sforzo per riuscire a spiegare all'altro, chiunque esso sia, la vostra posizione e fargliela egualmente ammettere e rispettare





La COMUNICAZIONE A UNA VIA non prevede relazione comunicativa reciproca: l'emittente invia un messaggio senza informazioni di ritorno.

E' la forma più rapida di comunicazione.

Nella COMUNICAZIONE A DUE VIE si instaura una relazione circolare: si può verificare subito l'efficacia del messaggio, si rischiano meno malintesi, c'è maggiore possibilità di confronto e conflitti.

## Comunicare la sicurezza

Dalla trasmissione dei contenuti.....

- bollettini
- comunicati affissi in bacheca
- punti di informazione
- lettere individuali ai dipendenti
- riunioni "di massa"
- posta elettronica
- giornalino aziendale
- segnaletica e cartellonistica



## Comunicare la sicurezza

...alla condivisione dei contenuti e.....

- riunioni
- colloqui
- sezioni formative
- conversazioni informali



## Comunicare la sicurezza

### ...alla condivisione dei comportamenti

- Si è di esempio (si lavora in sicurezza)
- Si valorizzano gli esempi positivi
- Si adotta una comunicazione rispettosa



## QUATTRO REGOLE DI UN INTERVENTO EFFICACE

Devo avere un obiettivo


L'obiettivo deve essere concreto e realizzabile (es. rispetto del regolamento interno, uso corretto dei DPI, uso corretto di attrezzature ...)

Quello che comunico e come lo comunico devono essere funzionali e coerenti con l'obiettivo e adeguati al destinatario


Devo verificare il raggiungimento dell'obiettivo



# INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO



**Attività  
ordinaria**



**Situazioni  
di emergenza**



## MISURE GENERALI DI TUTELA (D.Lgs. 81/08, art. 15, c. 1)

[...]

- n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti;
- p) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori;

[...]



## D.Lgs. 81/08, art. 2, c. 1 lett. bb) INFORMAZIONE

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

*Si tratta di un processo, realizzabile mediante comunicazione orale o scritta (circolare, cartellonistica, ecc.), consistente nel trasferire ai vari soggetti tutte le conoscenze utili a divenire consapevoli dei rischi cui risultano esposti, i nominativi delle persone facenti parte dell'organigramma della sicurezza, nonché la dislocazione e la funzione dei presidi, i percorsi e le convenzioni stabilite per rispondere ad una situazione di emergenza.*

## D.Lgs. 81/08, art. 36, c. 1

### CONTENUTI DELL'INFORMAZIONE AI LAVORATORI

- 1) i **rischi** per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale ed i rischi specifici dell'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- 2) i **pericoli** connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- 3) le **misure** di prevenzione e protezione adottate;
- 4) le **procedure** che riguardano la gestione delle situazioni di emergenza;
- 5) i **nominativi** dei lavoratori incaricati di applicare le misure di gestione delle emergenze;
- 6) i **nominativi** del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

## D.Lgs. 81/08, art. 2, c. 1 lett. aa) FORMAZIONE

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

*Si tratta di un processo consistente nel trasferire ai soggetti fruitori tutte le soluzioni utili a contrastare le situazioni anomale che si possono presentare durante il lavoro, nonché quelle utili a conoscere le corrette misure da adottare per mantenere l'esposizione ai rischi contenuta. Attraverso la formazione si costruisce il substrato culturale sul quale si vanno ad innestare sia l'informazione che l'aggiornamento.*

## D.Lgs. 81/08, art. 37, c. 1, 2, 3

### CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

- 1) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;
- 2) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

## Definizioni

### D.Lgs. 81/08, art. 2, c. 1

#### lett. cc) ADDESTRAMENTO

Complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

*Si tratta di un processo consistente nel trasferire ai soggetti fruitori le competenze del saper fare in sicurezza, nonché nell'accertare il raggiungimento di una buona autonomia e padronanza nell'operare.*

## D.Lgs. 81/08, art. 37, c. 5


L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.


*Per le situazioni di emergenza, l'addestramento è, ad esempio, la prova di evacuazione.*

Il contenuto dell'informazione, della formazione e dell'addestramento deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Ove la comunicazione sia rivolta a lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata.

Tali processi devono avvenire in orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori.





ASPP/RSPP	Formazione CSP/CSE	Formazione DL	Formazione RLS
		D.Lgs. 626/94	D.Lgs. 626/94
	D.Lgs. 494/96		
		Decreto 16/01/97	Decreto 16/01/97
D.Lgs. 195/03			
Accordo Stato-Regioni 26/01/06			
D.Lgs. 81/08	D.Lgs. 81/08	D.Lgs. 81/08	D.Lgs. 81/08 CCNL
		Accordo Stato-Regioni 21/12/11 Rep. 223	
Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016			



TEMPO

Formazione DIRIGENTI E PREPOSTI	Formazione LAVORATORI	Formazione ADDETTI ANTINCENDIO	Formazione ADDETTI PRIMO SOCCORSO	Formazione ADDETTI USO ATTREZZATURE PARTICOLARI
	D.Lgs. 626/94	D.Lgs. 626/94	D.Lgs. 626/94	
	Decreto 16/01/97			
		D.M. 10 marzo 1998		
			Decreto 15 luglio 2003	
D.Lgs. 81/08	D.Lgs. 81/08	D.Lgs. 81/08	D.Lgs. 81/08	D.Lgs. 81/08
Accordo Stato-Regioni 21/12/11 Rep. 221	Accordo Stato-Regioni 21/12/11 Rep. 221	Lett. Circ. n. 5987 del 23/2/2011 - Vigili del Fuoco		
				Accordo Stato-Regioni 22/02/12
Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016				

# CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

## ACCORDO 7 LUGLIO 2016 (Rep. Atti n. 128/CSR)

DURATA E CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER  
RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
e disposizioni modificative degli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34,  
commi 2 e 3, e 37, comma 2, del D.Lgs. N. 81/2008 e del 22 febbraio 2012  
ex art. 73, comma 5, del D.Lgs. N. 81/2008

## ACCORDO 7 LUGLIO 2016

- Sostituisce integralmente l'Accordo Stato-Regioni del 26-01-06, definendo i nuovi percorsi formativi per ASPP/RSPP
- Sostituisce l'Allegato I dell'Accordo Stato-Regioni del 21-12-11, relativo alla formazione dei lavoratori, in modo da superare alcune incertezze applicative in merito all'e-learning
- Estende la possibilità di formazione e-learning alla formazione specifica per i lavoratori a rischio basso
- Chiarisce definitivamente il principio per cui la formazione e-learning è possibile solo se espressamente prevista
- Elimina dagli Accordi precedenti qualsiasi riferimento agli Enti bilaterali, in quanto non contemplati dal D.Lgs. 81/08
- Modifica la decorrenza del primo quinquennio di aggiornamento per i corsi pregressi di tipologia a) per i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedono il conseguimento dell'attestato di abilitazione, fissandola alla data di entrata in vigore dell'Accordo del 22-02-12 (12 marzo 2013)
- Chiarisce alcuni aspetti sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione, sul riconoscimento della formazione del medico competente e dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, sulla formazione dei lavoratori somministrati e sul mutuo riconoscimento tra Regioni dei progetti sperimentali e-learning
- Definisce, ai sensi della L. 98/2013 (conversione del cosiddetto "Decreto del fare), le regole per il riconoscimento dei crediti in caso di percorsi formativi i cui contenuti sono, in tutto o in parte, sovrapponibili
- Definisce alcune regole generali da rispettare per la formazione

## REGOLE GENERALI PER LA FORMAZIONE DEFINITE DALL'ACCORDO

- Punto 12.1: in tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.
- Punto 12.8: in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.

## ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

*Art. 32 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016*

## D.Lgs. 195/03

Emanato in seguito della condanna dell'Italia per errato recepimento della Direttiva 89/391/CEE, stabiliva i requisiti professionali di ASPP ed RSPP:

- diploma di scuola secondaria superiore,
- frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative,
- frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali,
- frequenza di corsi di aggiornamento,

demandando ad un successivo Accordo Stato-Regioni la definizione della durata e dei contenuti minimi dei corsi.

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 26 gennaio 2006 approvò:

**L'ACCORDO, TRA IL GOVERNO E LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, ATTUATIVO DELL'ART. 2, COMMI 2, 3, 4 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2003, N° 195, CHE INTEGRA IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 N° 626, IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO**

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006

L'accordo definì i percorsi formativi delle due figure professionali:

Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP);

Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP).

## I PERCORSI FORMATIVI ERANO ARTICOLATI IN TRE MODULI

### MODULO A – CORSO DI BASE - DURATA 28 ORE

I contenuti del programma erano conformi a quelli indicati nel decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997 (che individuò i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei datori di lavoro che intendono svolgere in prima persona i compiti di prevenzione e protezione) e li integravano.

### MODULO B - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

**DURATA VARIABILE DA 12 A 68 ORE a seconda del Settore ATECO**

### MODULO C - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE SOLE FUNZIONI DI RSPP

Formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

**DURATA 24 ORE**





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA  
S.P.P. – Servizio di Prevenzione e Protezione  
Via Montescaglioso - 75100 Matera  
Telefono: 0835.25 36 00  
Responsabile: ing. Giuseppe Laguardia



## Macrosettori di attività

1. Agricoltura: **36 ore**
2. Pesca: **36 ore**
3. Estrazione minerali, altre industrie estrattive, costruzioni: **60 ore**
4. Industrie alimentari, tessili, abbigliamento, conciarie, cuoio, legno, carta, editoria, stampa, minerali non metalliferi, produzione e lavorazione metalli. Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici, apparecchi elettrici, apparecchi elettronici, autoveicoli, mobili. Produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua. Smaltimento rifiuti: **48 ore**
5. Raffinerie, trattamento combustibili nucleari, industria chimica, fibre, gomma, plastica: **68 ore**
6. Commercio ingrosso e dettaglio. Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.). Trasporti, magazzinaggi, comunicazioni: **24 ore**
7. Sanità e servizi sociali: **60 ore**
8. Pubblica Amministrazione e Istruzione: **24 ore**
9. Alberghi, ristoranti, assicurazioni, immobiliari, informatica, associazioni ricreative, culturali, sportive, servizi domestici, organizzazioni extraterritoriali: **12 ore**

## CREDITI FORMATIVI

La frequenza al modulo A valeva per qualsiasi macrosettore e costituiva credito formativo permanente.

La frequenza al modulo B costituiva credito formativo con fruibilità quinquennale anche per l'eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo cinque anni scattava l'obbligo dell'aggiornamento.

La frequenza al modulo C, valeva per qualsiasi macrosettore e costituiva credito formativo permanente.

L'Accordo riconosceva inoltre crediti parziali per i percorsi formativi, sulla base dell'esperienza pregressa.

## RSPP

### Riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C
Maggiore di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.03 ed attivi al 13.08.03	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore ATECO in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento	Frequenza

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C
Maggiore di sei mesi, minore di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.03 ed attivi al 13.08.03	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Frequenza
Con incarico attuale, designati dopo il 14.02.03 con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16.01.97	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16.01.97	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza

Per coloro che sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, si procede comunque, in occasione della verifica prevista per il modulo C, anche alla somministrazione di test relativi alle materie dei moduli A e B.

## ASPP

### Riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B
Maggiore di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.03 ed attivi al 13.08.03	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore ATECO in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B
Maggiore di sei mesi, minore di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.03 ed attivi al 13.08.03	Qualsiasi	Esonero	Frequenza
Con incarico attuale, designati dopo il 14.02.03 con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16.01.97	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16.01.97	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza



## POI, IL D.LGS. 81/08....

Recepisce il D.Lgs. 195/03, introducendo la possibilità di esonero dai Moduli A e B per chi è in possesso di alcune tipologie di lauree (il D.lgs. 195/03 lo prevedeva solo per i coloro che erano in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro").

Il 7 luglio 2016 viene approvato...

**Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.**

Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016

Pubblicato sulla G.U. n. 193 del 19-08-2016

Entrato in vigore il 4-09-2016

## PERCHÉ?

L'Accordo del 26 gennaio 2006 non è più coerente con il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 81/08, dagli Accordi del 21-12-11 e del 22-02-12, nonché dal D.I. 6 marzo 2013.

Lo stesso Accordo del 2006 prevedeva che, dopo un periodo di sperimentazione, si tornasse a rivedere l'articolazione dei percorsi formativi.

## VEDIAMO COSA CAMBIA PER ASPP/RSP

Il percorso mantiene la stessa strutturazione in tre moduli, A, B e C.

Il Modulo A rimane quello di base, propedeutico per la prosecuzione del percorso e mantiene la durata di 28 ore.

È stato riformulato il programma, che mantiene comunque il precedente impianto di conoscenza delle basi della prevenzione, dell'organizzazione per la sicurezza, dei principi della valutazione e della classificazione dei rischi.

Può essere effettuato in modalità e-learning.

Le novità fondamentali riguardano il Modulo B.

Viene definito un Modulo B comune a tutti i macrosettori,  
della durata di 48 ore.

Tale Modulo completa la formazione sui rischi per quasi  
tutti i settori, ad eccezione di alcuni per i quali è necessario  
frequentare un Modulo integrativo.

Non può essere effettuato in modalità e-learning.

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera-Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo B-SP1 Agricoltura - Pesca	A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	12 ore
Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni	B – Estrazione di minerali da cave e miniere	16 ore
Modulo B – SP3 Sanità residenziale	Q – Sanità e assistenza sociale (86 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
Modulo B – Sp4 Chimico - Petrolchimico	C – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

IMPORTANTE: resta ovviamente valida la formazione già effettuata per gli ASPP/RSPP che non cambiano settore produttivo e sono riconosciuti crediti formativi anche nel caso si intenda esercitare in un altro settore.

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, possono essere avviati i corsi rispettosi dell'Accordo del 2006.

Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 CORSO FREQUENTATO	Credito riconosciuto sull'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016	
	Modulo B comune	Modulo B specialistico
Modulo B1 – 36 ore	TOTALE	TOTALE per SP1
Modulo B2 – 36 ore	TOTALE	TOTALE per SP1
Modulo B3 – 60 ore	TOTALE	TOTALE per SP2
Modulo B4 – 48 ore	TOTALE	-
Modulo B5 – 68 ore	TOTALE	TOTALE per SP4
Modulo B6 – 24 ore	-	-
Modulo B7 – 60 ore	TOTALE	TOTALE per SP3
Modulo B8 – 24 ore	-	-
Modulo B9 – 12 ore	-	-



Rimane il Modulo C di 24 ore come modulo di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, con un programma leggermente rivisto.

Non può essere effettuato in modalità e-learning.

Deve essere frequentato anche dagli esonerati ai sensi dell'art. 32, c. 5, del D.Lgs. 81/08 (per titolo di studio).

Solo il possesso di un certificato universitario che attesti il superamento di uno o più esami relativi a uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell'Accordo per il Modulo C o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell'Accordo per il Modulo C, possono fornire credito formativo per la frequenza di tale Modulo.

Questa possibilità è riconosciuta anche per i Moduli A e B.

AGGIORNAMENTO

ASPP: 20 ORE

RSPP: 40 ORE

QUINQUENNALI (preferibilmente distribuite) - PER TUTTI I SETTORI

50% ALMENO TRAMITE CORSI CON MASSIMO 35 PARTECIPANTI

50% ANCHE TRAMITE CONVEGNI O SEMINARI SENZA LIMITE DI  
PARTECIPANTI

ANCHE E-LEARNING

Per cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli ASPP/RSPP formati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Ai fini dell'aggiornamento per ASPP/RSPP la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.l. 6 marzo 2013 è da ritenersi valida e viceversa.

Ai fini dell'aggiornamento per ASPP/RSPP la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 è da ritenersi valida e viceversa.

## COME SI CALCOLA IL QUINQUENNIO PER L'AGGIORNAMENTO

Per i formati ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006, dalla data di superamento del Modulo B.

Per gli esonerati per esperienza dall'Accordo del 26 gennaio 2006, dalla conclusione dell'aggiornamento (prima scadenza 14.02.2007)

Per gli esonerati ai sensi dell'art. 32, c. 5, del D.Lgs. 81/08 (titolo di studio), l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

- dal 15 maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 81/08)
- dalla data di conseguimento della laurea, se posteriore

Per i nuovi formati ai sensi dell'Accordo del 7 luglio 2016, dalla conclusione del Modulo B comune.

*In ogni caso, per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.*

IN TUTTI I CASI IN CUI LA FORMAZIONE COSTITUISCA A TUTTI GLI EFFETTI UN TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ESERCITATA (ASPP, RSPP, CSP/CSE, ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, ADDETTI ALL'USO DI ATTREZZATURE PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE) TALE FUNZIONE DEVE RITENERSI NON ESERCITABILE FINO A CHE NON VIENE COMPLETATO L'AGGIORNAMENTO RIFERITO AL PERIODO INDICATO DALLE SPECIFICHE NORME.

QUINDI: L'ABILITAZIONE DI BASE NON SI PERDE, MA DEVE ESSERE COMPLETATO L'AGGIORNAMENTO PRIMA DI POTER ESERCITARE.

## COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

*D.Lgs. 81/08, art. 98 – Allegato XIV*



Il D.Lgs. 494/96, emanato in attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, imponeva al committente, in particolari casi, la nomina di figure professionali specifiche, preposte a progettare e «dirigere» le azioni di coordinamento finalizzate ad abbattere i rischi derivanti dall'interferenza tra le attività: il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Tali figure dovevano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

In aggiunta, era richiesta la frequenza di un corso specifico, della durata di 120 ore.

Il D.Lgs. 81/08, che ha abrogato il D.Lgs. 494/96, ha confermato, specificandoli, i requisiti di titolo di studio ed esperienza e anche l'obbligo di frequenza del corso di 120 ore.

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Il D.Lgs. 81/08 ha però introdotto l'obbligo di aggiornamento quinquennale, della durata di 40 ore.

La decorrenza del primo quinquennio coincide con la data di entrata in vigore del Decreto, ovvero il 15 maggio 2008.

L'allegato XIV del Decreto stabilisce che l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.

L'Accordo del 7 luglio 2016 sostituisce tale frase, eliminando il limite di 100 partecipanti, ma introducendo l'obbligo del registro di presenza.

Ai fini dell'aggiornamento per ASPP/RSPP la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 è da ritenersi valida e viceversa.

Il corso di prima formazione è strutturato in:

- modulo giuridico della durata di 28 ore
- modulo tecnico per complessive 52 ore
- modulo metodologico/organizzativo di 16 ore
- parte pratica di 24 ore

Il modulo giuridico può essere svolto in modalità e-learning, così come l'aggiornamento.

# FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

*Art. 34 del D.lgs. 81/08*

*Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011*

*Accordo Stato-Regioni del 25-07-2012 (adeguamento e linee applicative)*

Il D.Lgs. 626/94 prevedeva che, ad alcune condizioni, il datore di lavoro potesse svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione, senza quindi nominare ASPP ed RSPP, previa frequenza di un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 95 del Decreto, in sede di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il datore di lavoro che intendeva svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione, era esonerato dalla frequenza del corso (comunicazione agli Organi competenti).

Il corso è stato inizialmente normato dal D.M. 16 gennaio 1997, che stabiliva in 16 ore la durata della formazione.

Il D.Lgs. 81/08 demandava alla Conferenza Stato-Regioni la definizione di nuovi corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi.



## D.LGS. 81/08 - ALLEGATO II CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (articolo 34)

1. Aziende artigiane e industriali (1) ..... fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche ..... fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca ..... fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende ..... fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

La Conferenza Stato-Regioni ha adempiuto a tale previsione con l'Accordo del 21-12-11, Rep. 223 (G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012). Tale Accordo ha previsto corsi differenziati a seconda del livello di rischio nel quale rientra l'attività.

RISCHIO BASSO: 16 ORE

RISCHIO MEDIO: 32 ORE

RISCHIO ALTO 48 ORE

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella allegata allo stesso Accordo.

Sono fatti salvi i corsi già frequentati, secondo il D.M. 16/01/97, così come gli esoneri stabiliti dal D.Lgs. 626/94: gli esonerati dovevano comunque completare l'aggiornamento entro 24 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo, per poter continuare ad esercitare.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, ma deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/08.

I corsi, indipendentemente dal numero di ore, devono essere strutturati in quattro moduli:

1. normativo
2. gestionale
3. tecnico
4. relazionale

I primi due moduli possono essere effettuati anche in modalità e-learning.  
La formazione per le classi di rischio più elevate comprende quella per le classi di rischio più basse.

In caso di inizio di nuova attività, il datore di lavoro che intende svolgere in prima persona i compiti di prevenzione e protezione deve frequentare il corso entro novanta giorni dall'inizio dell'attività.

## AGGIORNAMENTO


L'aggiornamento ha cadenza quinquennale e deve preferibilmente essere distribuito nell'arco temporale in questione. Può essere svolto in modalità e-learning.

RISCHIO BASSO: 6 ORE


RISCHIO MEDIO: 10 ORE

RISCHIO ALTO: 14 ORE

Svolgimento  
diretto attività SPP




La prima formazione





## Corso di aggiornamento



## RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

*Art. 37, c. 11, del D.Lgs 81/08*

L'art. 22 del D.Lgs. 626/94 prevedeva che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ricevesse una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

Il D.M 16 gennaio 1997 ha specificato i contenuti minimi del corso di formazione per RLS, fissando in 32 ore la durata.

Il D.Lgs. 81/08 ha confermato sia i contenuti che la durata.

Delle 32 ore del corso di prima formazione, 12 devono essere sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Per quanto riguarda l'aggiornamento periodico, la disciplina è demandata alla contrattazione collettiva nazionale, ma la durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

## DIRIGENTI E PREPOSTI

*Art. 37, c. 7, del D.lgs. 81/08*

*Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011*

*Accordo Stato-Regioni del 25-07-2012 (adeguamento e linee applicative)*

L'obbligo di una formazione specifica per i dirigenti e i preposti è stato introdotto dal D.Lgs. 81/08.

La formazione deve essere adeguata e specifica formazione in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro di tali figure, prevedere un aggiornamento periodico e comprendere almeno i seguenti argomenti:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

A questo si ferma la previsione normativa.

La Conferenza Stato-Regioni, con l'Accordo del 21-12-11 Rep. 221, che disciplina le modalità di formazione e aggiornamento per i lavoratori, ha colto l'occasione per fornire indicazioni in merito a quale formazione possa essere ritenuta adeguata e specifica anche per dirigenti e preposti.

Il rispetto dell'Accordo per la formazione e l'aggiornamento di queste figure è quindi da ritenersi dimostrazione del corretto adempimento dell'art. 37, c. 7, del D.Lgs. 81/08.

## PREPOSTI

La formazione del preposto è **aggiuntiva** a quella per lavoratore, ha la durata di 8 ore e comprende i seguenti argomenti:

1. principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. incidenti e infortuni mancati;
5. tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

I punti da 1 a 5 possono essere svolti in modalità e-learning e costituiscono credito formativo permanente.

## DIRIGENTI

La formazione del dirigente è **una formazione a sé stante**, pertanto il dirigente non deve seguire il corso per lavoratori.

Il corso ha la durata di 16 ore e si articola in 4 moduli:

- modulo 1. giuridico - normativo
- modulo 2. gestione ed organizzazione della sicurezza
- modulo 3. individuazione e valutazione dei rischi
- modulo 4. comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

Il corso può interamente svolgersi in modalità e-learning e costituisce credito formativo permanente.

L'Accordo prevedeva il riconoscimento della formazione pregressa e un periodo transitorio per la messa a norma.



## AGGIORNAMENTO

Per entrambe le figure è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore, riferito ai rispettivi compiti in materia di sicurezza e salute.

Per i preposti, l'aggiornamento è comprensivo di quello per lavoratori.

L'aggiornamento può essere effettuato in modalità e-learning.

## LAVORATORI

*Art. 37, c. 1, del D.lgs. 81/08*

*Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011*

*Accordo Stato-Regioni del 25-07-2012 (adeguamento e linee applicative)*

Il D.Lgs. 626/94 prevedeva l'obbligo di formazione per i lavoratori, i cui contenuti furono stabiliti dal D.M. 16 gennaio 1997, senza che fossero però normate la durata e le modalità di svolgimento.

Il D.Lgs. 81/08 ribadisce l'obbligo di formazione e demanda alla Conferenza Stato-Regioni la definizione dei dettagli.

L'Accordo Stato-Regioni del 21-12-11 stabilisce la durata, i contenuti minimi e le modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori.

L'Accordo definisce un percorso formativo suddiviso in due parti:

- formazione generale, della durata di 4 ore, uguale per tutte le tipologie di attività, relativa ai concetti base della prevenzione e alla conoscenza delle figure della sicurezza e al sistema pubblico della prevenzione; questa formazione generale costituisce credito formativo permanente;
- formazione specifica, della durata variabile dalle 4 ore per le attività a rischio basso, alle 8 per le attività a rischio medio, alle 12 per le attività a rischio alto; questa formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

La durata e i contenuti della formazione specifica, che devono comunque rispettare quelli minimi indicati al punto 4 dell'Accordo, devono comunque essere riferiti alle effettive attività svolte dal lavoratore; pertanto, un lavoratore che svolga attività a rischio basso (ad esempio, attività di ufficio senza presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi) può ricevere la formazione specifica di 4 ore anche se l'attività è inserita tra quelle a rischio medio o alto; del pari un lavoratore che, in un'attività a rischio basso, svolge attività a rischio medio o alto dovrà ricevere la conseguente formazione.

FORMAZIONE GENERALE DI 4 ORE VALIDA PER TUTTI.

Credito formativo permanente.



FORMAZIONE SPECIFICA.

Si suddivide in base alla classe rischio (individuabile nell'allegato II dell'Accordo).

Categoria Rischio Basso

(Uffici e servizi, Commercio,  
Artigianato, Turismo)

Durata della formazione  
specificata: 4 ore

Durata totale della formazione:  
8 ore

Categoria Rischio Medio

(Agricoltura,  
Pesca, Trasporti,  
Pubblica Amministrazione,  
Istruzione)

Durata della formazione  
specificata: 8 ore

Durata totale della formazione:  
12 ore

Categoria Rischio Alto

(Costruzioni, Estrazioni  
minerali, Industria  
alimentare, Tessile, Legno,  
Manifatturiero, Energia,  
Rifiuti, Raffinerie, Chimica,  
Sanità)

Durata della formazione  
specificata: 12 ore

Durata totale della formazione:  
16 ore

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DI 6 ORE

La formazione generale può essere effettuata in modalità e-learning.

Anche la formazione specifica, **per i soli addetti ad attività a rischio basso**, può essere effettuata in modalità e-learning.

## AGGIORNAMENTO

I lavoratori devono frequentare corsi di aggiornamento, anche e-learning, per almeno 6 ore quinquennali.

L'Accordo prevedeva il riconoscimento della formazione pregressa e un periodo transitorio per la messa a norma.

## ADDETTI ALLE EMERGENZE

*D.Lgs. 81/08, art. 37, c. 9*  
*D.M. 10 marzo 1998*  
*Decreto 388/03*



Il D.Lgs. 626/94 prevedeva l'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza.

Successivamente, due Decreti sono intervenuti per definire le modalità per la formazione degli addetti all'antincendio e al pronto soccorso.

Tali Decreti, espressamente richiamati dal D.Lgs. 81/08, rimangono tuttora vigenti.

## FORMAZIONE GENERALE DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

ANTINCENDIO (D.M. 10 MARZO 1998)

Attività a rischio di incendio **basso** = 4 ore

Attività a rischio di incendio **medio** = 8 ore

Attività a rischio di incendio **elevato** = 16 ore

Esame di idoneità tecnica (Allegato X)

Aggiornamento: circolare Ministero Interno 23/02/11

Attività a rischio di incendio **basso** = 2 ore

Attività a rischio di incendio **medio** = 5 ore

Attività a rischio di incendio **elevato** = 8 ore

PRIMO SOCCORSO (D.M. 15 LUGLIO 2003 N. 388)

Aziende del **Gruppo A** = 16 ore

Aziende del **Gruppo B** e del **Gruppo C** = 12 ore

Aggiornamento triennale



# Accordo del 7 luglio 2016

## Allegato III

*Attuazione dell'art. 32, comma 1, lett. c) della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013*

*(Riconoscimento crediti formativi per percorsi sovrapponibili)*

FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI			
	CSP/CSE	DL 16 ORE	DL 32 ORE	DL 48 ORE
RSPP Formazione Modulo A+B+C	<u>RSPP con Modulo A</u> <b>PARZIALE</b> Credito: Modulo giuridico 28 ore Necessaria frequenza: Modulo tecnico 52 ore Modulo metodologico/organizzativo 16 ore Parte pratica 24 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
	<u>RSPP con Modulo A e Modulo B3</u> o <u>RSPP con modulo A e Modulo B Comune e Modulo B</u> <u>Specialistico SP2</u> <b>PARZIALE</b> Credito: Modulo giuridico 28 ore Modulo tecnico 52 ore Necessaria frequenza: Modulo metodologico/organizzativo 16 ore Parte pratica 24 ore			

FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI			
	CSP/CSE	DL 16 ORE	DL 32 ORE	DL 48 ORE
RSPD CON ESONERO ART. 32 FORMAZIONE MODULO C	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE

FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI			
	CSP/CSE	DL 16 ORE	DL 32 ORE	DL 48 ORE
ASPP Formazione Modulo A+B	<p><u>ASPP con Modulo A</u> <b>PARZIALE</b> Credito: Modulo giuridico 28 ore Necessaria frequenza: Modulo tecnico 52 ore Modulo metodologico/organizzativo 16 ore Parte pratica 24 ore</p> <p><u>ASPP con Modulo A e Modulo B3</u> o ASPP con modulo A e Modulo B Comune e Modulo B</p>	<p><b>PARZIALE</b> Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria frequenza: Modulo 4</p>	<p><b>PARZIALE</b> Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria frequenza: Modulo 4</p>	<p><b>PARZIALE</b> Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria frequenza: Modulo 4</p>
	<p><u>Specialistico SP2</u> <b>PARZIALE</b> Credito: Modulo giuridico 28 ore Modulo tecnico 52 ore Necessaria frequenza: Modulo metodologico/organizzativo 16 ore Parte pratica 24 ore</p>			

FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI			
	CSP/CSE	DL 16 ORE	DL 32 ORE	DL 48 ORE
ASPP CON ESONERO ART. 32 Nessuna formazione	FREQUENZA	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3  Necessaria frequenza: Modulo 4	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3  Necessaria frequenza: Modulo 4	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3  Necessaria frequenza: Modulo 4

FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI					
	RSPP MODULO A+B+C	RSPP ESONERATO MODULO C	CSP/CSE	DL 16 ORE	DL 32 ORE	DL 48 ORE
COORDINATORE SICUREZZA	<p><b>PARZIALE</b> <b>Credito</b> Modulo A 28 ore Modulo B3 60 ore o Modulo B Comune Modulo B SP2</p> <p><b>Necessaria</b> <b>frequenza</b> Eventuali Moduli B SP1, SP3 o SP4 Modulo C</p>	FREQUENZA	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE



FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI					
	RSPD MODULO A+B+C	RSPD ESONERATO MODULO C	CSP/CSE	DL 16 ORE	DL 32 ORE	DL 48 ORE
DL 16 ORE	<p><b>PARZIALE</b> <u>Credito</u> Modulo A (UD A1: 8 ore + UD A2: 4 ore)</p> <p><u>Necessaria</u> <u>frequenza</u> Modulo A (UD A3: 8 ore + UD A4: 4 ore + UD A5: 4 ore)</p> <p>Modulo B Comune</p> <p>Eventuali Moduli B specialistici</p> <p>Modulo C</p>	FREQUENZA	FREQUENZA	/	PARZIALE  Necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti	PARZIALE  Necessaria frequenza n. 32 ore e contenuti

FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI					
	RSPP MODULO A+B+C	RSPP ESONERATO MODULO C	CSP/CSE	DL 16 ORE	DL 32 ORE	DL 48 ORE
DL 32 ORE	<p>PARZIALE</p> <p><u>Credito</u> Modulo A 28 ore</p> <p><u>Necessaria frequenza</u></p> <p>Modulo B Comune</p> <p>Eventuali Moduli B specialistici</p> <p>Modulo C</p>	FREQUENZA	<p>PARZIALE</p> <p>Credito: Modulo giuridico 28 ore</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo tecnico 52 ore</p> <p>Modulo metodologico /organizzativo 16 ore</p> <p>Parte pratica 24 ore</p>	TOTALE	/	<p>PARZIALE</p> <p>Necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti</p>

FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI					
	RSPP MODULO A+B+C	RSPP ESONERATO MODULO C	CSP/CSE	DL 16 ORE	DL 32 ORE	DL 48 ORE
DL 48 ORE	<p>PARZIALE</p> <p><u>Credito</u> Modulo A 28 ore</p> <p><u>Necessaria frequenza</u></p> <p>Modulo B Comune</p> <p>Eventuali Moduli B specialistici</p> <p>Modulo C</p>	FREQUENZA	<p>PARZIALE</p> <p>Credito: Modulo giuridico 28 ore</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo tecnico 52 ore</p> <p>Modulo metodologico /organizzativo 16 ore</p> <p>Parte pratica 24 ore</p>	TOTALE	TOTALE	/

FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI					
	RSPP MODULO A+B+C	RSPP ESONERATO MODULO C	CSP/CSE	DL 16 ORE	DL 32 ORE	DL 48 ORE
RLS	<p><u>PARZIALE Credito</u> Modulo A (UD A1: 8 ore + UD A2: 4 ore + UD A5: 4 ore)</p> <p><u>Necessaria frequenza</u> Modulo A (UD A3: 8 ore + UD A4: 4 ore)</p> <p>Modulo B Comune</p> <p>Eventuali Moduli B specialistici</p> <p>Modulo C</p>	FREQUENZA	FREQUENZA	<p>PARZIALE Credito: Modulo 1</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4</p>	<p>PARZIALE Credito: Modulo 1</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4</p>	<p>PARZIALE Credito: Modulo 1</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4</p>

FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI					
	RSP MODULO A+B+C	RSP ESONERATO MODULO C	CSP/CSE	DL 16 ORE	DL 32 ORE	DL 48 ORE
DIRIGENTE	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti	PARZIALE Necessaria frequenza n. 32 ore e contenuti
PREPOSTO	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA

FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI				
	RLS	LAVORATORE FORMAZIONE GENERALE	LAVORATORE FORMAZIONE SPECIFICA	DIRIGENTE	PREPOSTO
RSPD Formazione Modulo A+B+C	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPD CON ESONERO ART. 32 FORMAZIONE MODULO C	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPD Formazione Modulo A+B	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPD CON ESONERO ART. 32	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE

*La formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi*

FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI				
	RLS	LAVORATORE FORMAZIONE GENERALE	LAVORATORE FORMAZIONE SPECIFICA	DIRIGENTE	PREPOSTO
DL 16 ORE	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 32 ORE	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 48 ORE	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
COORDINATORE SICUREZZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE

*La formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi*

FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI				
	RLS	LAVORATORE FORMAZIONE GENERALE	LAVORATORE FORMAZIONE SPECIFICA	DIRIGENTE	PREPOSTO
RLS	/	TOTALE	FREQUENZA	PARZIALE  Credito: Modulo giuridico  Necessaria frequenza:  Modulo gestionale  Modulo tecnico  Modulo relazionale	TOTALE

*La formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi*



FORMAZIONE SOGGETTI	CREDITI				
	RLS	LAVORATORE FORMAZIONE GENERALE	LAVORATORE FORMAZIONE SPECIFICA	DIRIGENTE	PREPOSTO
LAVORATORE FORMAZIONE GENERALE	FREQUENZA	/	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE FORMAZIONE SPECIFICA	FREQUENZA	/	/	FREQUENZA	FREQUENZA
DIRIGENTE	PARZIALE Necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti	TOTALE	TOTALE	/	TOTALE
PREPOSTO	PARZIALE Necessaria frequenza n. 24 ore e contenuti	FREQUENZA	FREQUENZA	PARZIALE Credito: Modulo giuridico Necessaria frequenza: Modulo gestionale Modulo tecnico Modulo relazionale	/

*La formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi*

Aggiornamento SOGGETTI	CREDITI					
	ASPP 20 ORE	RSPP 40 ORE	CSP/CSE 40 ORE	DL 6 ORE	DL 10 ORE	DL 14 ORE
RSPP 40/60/100 ORE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ORE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ORE	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza 12 ore	PARZIALE Necessaria frequenza 12 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 20 ORE	/	PARZIALE Necessaria frequenza 20 ore	PARZIALE Necessaria frequenza 20 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
CSP/CSE 40 ORE	TOTALE	TOTALE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE

Aggiornamento SOGGETTI	CREDITI					
	ASPP 20 ORE	RSPP 40 ORE	CSP/CSE 40 ORE	DL 6 ORE	DL 10 ORE	DL 14 ORE
DL 6 ORE	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/	PARZIALE Necessaria frequenza n. 4 ore	PARZIALE Necessaria frequenza n. 8 ore
DL 10 ORE	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	/	PARZIALE Necessaria frequenza n. 4 ore
DL 14 ORE	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	/
DIRIGENTE 6 ORE	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza n. 4 ore	PARZIALE Necessaria frequenza n. 8 ore
RLS 4/8 ORE ANNUE	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE 6 ORE	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
PREPOSTO 6 ORE	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA

Aggiornamento SOGGETTI	CREDITI			
	RLS 4/8 ORE	LAVORATORE 6 ORE	DIRIGENTE 6 ORE	PREPOSTO 6 ORE
RSPP 40/60/100 ORE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ORE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ORE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 20 ORE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
CSP/CSE 40 ORE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 6 ORE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 10 ORE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 14 ORE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
LAVORATORE 6 ORE	FREQUENZA	/	FREQUENZA	TOTALE
DIRIGENTE 6 ORE	FREQUENZA	TOTALE	/	TOTALE
PREPOSTO 6 ORE	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	/
RLS 4/8 ORE ANNUE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE

# Accordo del 7 luglio 2016

## Allegato V

*Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti  
con ruoli in materia di prevenzione*

SOGGETTI 81	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
DDL che svolge i compiti di prev. e prot.	Basso Medio Alto	Soggetti indicati dall'Accordo del 21-12-11 Rep. 223 e soggetti accreditati	Requisiti previsti dal D.l. 6/03/13	Sì	Colloquio o test	35	Sì	Possibile solo per Modulo 1 e 2
RSPP e ASPP	Modulo B comune + eventuali 4 moduli specialistici (Agricoltura, Edilizia, Sanità, Petrolchimico)	Soggetti indicati dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08, Accordo 7/07/16 e soggetti accreditati	Requisiti previsti dal D.l. 6/03/13	Sì	Modulo A test ed eventuale colloquio Modulo B test, simulazione ed eventuale colloquio Modulo C test e colloquio	35	Sì	Possibile solo per Modulo A
CSP/CSE	/	Soggetti previsti dall'art. 98, c. 2 del D.Lgs. 81/08 e soggetti accreditati	Requisiti previsti dal D.l. 6/03/13	Sì	Simulazione e test	Modulo teorico 60 Modulo pratico 30	Sì	Possibile solo per Modulo Normativo-giuridico

SOGGETTI 81	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
RLS * Fatte salve diverse indicazioni CCNL	/	/	Requisiti previsti dal D.I. 6/03/13	Sì*	/*	35*	No*	No*
DIRIGENTE	/	/	Requisiti previsti dal D.I. 6/03/13	Sì	Colloquio o test	35	Sì	Possibile per tutto il corso
PREPOSTO	/	/	Requisiti previsti dal D.I. 6/03/13	Sì	Colloquio o test	35	Sì	Possibile solo da punto 1 a punto 5 (parte generale)
LAVORATORE	Basso Medio Alto	/	Requisiti previsti dal D.I. 6/03/13 (parziale esenzione per DL con requisiti svolgimento diretto compiti PP)	Solo per e-learning	Secondo la piattaforma e-learning	35	Sì	Possibile per formazione generale e per specifica basso rischio

SOGGETTI 81	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO	A B C	/	Medici con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica	/	/	35	Sì	No
ADDETTO ANTINCENDIO	Basso Medio Elevato	/	/ o requisiti previsti dal D.I. 6/03/13 (punto 12.1 dell'Accordo) ??????	/	/	35	Sì	No



## CORSI DI AGGIORNAMENTO

SOGGETTI 81	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
CSP/CSE	Unica 40 ore	/	Requisiti previsti dal D.l. 6/03/13	No	35	Sì	5 anni	Sì
DDL che svolge i compiti di prev. e prot.	Basso 6 ore Medio 10 ore Alto 14 ore	Medesimi dei corsi di formazione	Requisiti previsti dal D.l. 6/03/13	No	35	Sì	5 anni	Sì
RSPP e ASPP	Unica 40 ore	Medesimi dei corsi di formazione	Requisiti previsti dal D.l. 6/03/13	No	35	Sì	5 anni	Sì
RLS * Fatto salvo diverse indicazioni CCNL	Per numero di addetti (da 15 a 50 – 4 ore e oltre 50 -8 ore)*	/	Requisiti previsti dal D.l. 6/03/13	No	35*	/*	Annuale	Sì*

SOGGETTI 81	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	N. MASSIMO PARTECIPANTI	EROGABILI IN E-LEARNING	PERIODICITÀ	CONVEGNI SEMINARI
DIRIGENTE	Unica 6 ore	/	Requisiti previsti dal D.l. 6/03/13	No	35	Sì	5 anni	Sì
PREPOSTO	Unica 6 ore	/	Requisiti previsti dal D.l. 6/03/13	No	35	Sì	5 anni	Sì
LAVORATORE	Unica 6 ore	/	Requisiti previsti dal D.l. 6/03/13 (parziale esenzione per DL con requisiti svolgimento diretto compiti PP)	No	35	Sì	5 anni	Sì
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	A (6 ore?) B-C (4 ore?)	/	Medici con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica	No	35	No	3 anni almeno per la capacità di intervento pratico	No
ADDETTO ANTINCENDIO	NON PREVISTO SECONDO L'ACCORDO DEL 7 LUGLIO 2016							

SOGGETTI 81	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	N. MASSIMO PARTECIPANTI	EROGABILI IN E-LEARNING	PERIODICITÀ	CONVEGNI SEMINARI
ADDETTO ANTINCENDIO	Basso 2 ore  Medio 5 ore  Elevato 8 ore	/	/ o requisiti previsti dal D.l. 6/03/13 (punto 12.1 dell'Accordo) ??????	/	/ (35?)	No	3 anni (analogia con PS, nota direzione VVF Emilia Romagna 26.01.2012)	No

**SECONDO LA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 23/02/11**

## FORMAZIONE DEI LAVORATORI CHE UTILIZZANO PARTICOLARI ATTREZZATURE DI LAVORO

ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22-02-12  
Entrato in vigore il 24-03-13

Formazione e-learning possibile solo per la parte di formazione generale (moduli giuridico-normativo e tecnico).

La circolare del Ministero del lavoro 21/2013 ha individuato i gruppi di attrezzature per le quali il modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta.

Aggiornamento quinquennale.



## RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

Corsi di durata non inferiore a quelli previsti dall'Accordo, con modulo teorico, modulo pratico e verifica finale (prima scadenza per l'aggiornamento 12/03/2018)

Corsi di durata inferiore a quelli previsti dall'Accordo, con modulo teorico, modulo pratico e verifica finale, a condizione di effettuare il modulo di aggiornamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (quindi, dal 12/03/13)

Corsi di qualsiasi durata senza verifica finale, a condizione di effettuare il modulo di aggiornamento e la verifica finale entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (quindi, dal 12/03/13)

I corsi pregressi devono essere documentati (registro).

I lavoratori che all'entrata in vigore dell'Accordo erano incaricati dell'uso delle attrezzature, dovevano effettuare il corso entro 24 mesi (12-03-15).

I lavoratori del settore agricolo che all'entrata in vigore dell'Accordo erano in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni, erano soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dalla pubblicazione dell'Accordo (12-03-17).

Attenzione: per i lavoratori del settore agricolo l'entrata in vigore dell'Accordo è differita al 22-03-2015: tutte le successive scadenze si calcolano da quella data (legge 98/2013), ad eccezione del termine per l'aggiornamento dei lavoratori con esperienza, che cade il 12/03/2017

Attrezzatura	Modulo giuridico normativo	Modulo tecnico	Modulo pratico	Totale
<b>PLE</b>				
Con stabilizzatori	1	3	4	8
Senza stabilizzatori	1	3	4	8
Con e senza stabilizzatori	1	3	6	10
<b>Gru per autocarro</b>	1	3	8	12
<b>Gru a torre</b>				
Rotazione in basso	1	7	4	12
Rotazione in alto	1	7	4	12
Rotazione in basso e rotazione in alto	1	7	6	14
<b>Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo</b>				
Industriali semoventi	1	7	4	12
Semoventi a braccio telescopico	1	7	4	12
Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	1	7	4	12
Industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	1	7	8	16
<b>Gru mobili</b>				
CORSO BASE per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso.	1	6	7	14
MODULO AGGIUNTIVO per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile		4	4	8
<b>Trattori agricoli o forestali</b>				
A ruote	1	2	5	8
A cingoli	1	2	5	8
<b>Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli</b>				
Escavatori idraulici	1	3	6	10
Escavatori a fune	1	3	6	10
Caricatori frontali	1	3	6	10
Terne	1	3	6	10
Autoribaltabili a cingoli	1	3	6	10
Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne	1	3	12	16
<b>Pompe per calcestruzzo</b>	1	6	7	14

## FORMAZIONE DEI LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO, TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

Art. 136, c. 8, e Allegato XXI del D.Lgs. 81/08  
28 ore, di cui 14 di moduli teorici e 14 di modulo pratico

Aggiornamento quadriennale

## FORMAZIONE DEI LAVORATORI OPERANTI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Decreto del Presidente della Repubblica  
14 settembre 2011 n. 177

# FORMAZIONE DEI LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019

Lavoratori: 8 ore, di cui 4 di moduli teorici e 4 di modulo pratico

Preposti: 12 ore, di cui 8 di moduli teorici e 4 di modulo pratico

Aggiornamento quinquennale di 6 ore



## DECRETO INTERMINISTERIALE 6 marzo 2013

Criteri di qualificazione della figura del formatore  
per la salute e sicurezza sul lavoro

Publicato sulla G.U. n. 65 del 18.03.2013  
In vigore dal 18.03.2014

Il D.Lgs. 81/08 prevedeva che si definissero i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Tali criteri, definiti dalla Commissione Consultiva Permanente, sono stati emanati con Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero della Salute) del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013.

L'entrata in vigore, in considerazione del numero elevato di persone coinvolte, è stato differito di 12 mesi, al **18 marzo 2014**.

A partire da tale data, i docenti dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011 dovevano dimostrare di essere in possesso dei nuovi requisiti.

L'Accordo del 7 luglio 2016 ha esteso l'obbligo di tali requisiti a tutti i corsi obbligatori, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano previsti da norme specifiche.

La qualificazione del formatore viene certificata dal possesso di

- un prerequisito
- e
- di uno tra sei criteri.

I sei criteri, richiamano la conoscenza e l'esperienza del formatore in tre aree tematiche, oltre alla capacità didattica:

- area normativa/giuridica/organizzativa;
- area rischi tecnici/igienico-sanitari (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto)
- area relazioni/comunicazione.

Il decreto prevede che si consideri qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed uno dei criteri elencati nell'allegato del decreto stesso.

## Prerequisito

Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Tale prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione del decreto, fossero in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti nell'allegato. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

PRIMO CRITERIO	CONOSCENZA	Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.
	ESPERIENZA	
	CAPACITÀ DIDATTICA	

SECONDO CRITERIO	CONOSCENZA	Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro
	ESPERIENZA	
	CAPACITÀ DIDATTICA	<p>Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;</p> <p><b>in alternativa:</b> precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;</p> <p><b>in alternativa:</b> precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;</p> <p><b>in alternativa:</b> corso formativo in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.</p>

TERZO CRITERIO	CONOSCENZA	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008).
	ESPERIENZA	Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.
	CAPACITÀ DIDATTICA	<p>Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;</p> <p><b>in alternativa:</b> precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;</p> <p><b>in alternativa:</b> precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;</p> <p><b>in alternativa:</b> corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.</p>

QUARTO CRITERIO	CONOSCENZA	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008).
	ESPERIENZA	Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.
	CAPACITÀ DIDATTICA	<p>Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;</p> <p><b>in alternativa:</b> precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;</p> <p><b>in alternativa:</b> precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;</p> <p><b>in alternativa:</b> corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.</p>



<p>QUINTO CRITERIO</p>	<p>CONOSCENZA</p>	<p>Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza.</p>
	<p>ESPERIENZA</p>	
	<p>CAPACITÀ DIDATTICA</p>	<p>percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;  <b>in alternativa:</b>  precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  <b>in alternativa:</b>  precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;  <b>in alternativa:</b>  corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.</p>

SESTO CRITERIO	CONOSCENZA	Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento).
	ESPERIENZA	
	CAPACITÀ DIDATTICA	<p>Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;</p> <p><b>in alternativa:</b> precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;</p> <p><b>in alternativa:</b> precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;</p> <p><b>in alternativa:</b> corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.</p>

## PERIODO TRANSITORIO

Il Decreto stabiliva che per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore i datori di lavoro potessero svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011.

Al termine di tale periodo i datori di lavoro che intendevano svolgere direttamente l'attività formativa dovevano dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento.

*L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 li esonera dal possesso del requisito della capacità didattica.*

## AGGIORNAMENTO

Il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, **alternativamente**:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del D.Lgs n. 81/2008. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del decreto (18.03.2014) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.